

Dott. Carlo Agosta  
Dott. Enrico Pogolotti  
Dott. Davide Mancardo  
Dott.ssa Stefania Neirotti

*Torino, lì 9 dicembre 2010*

**Circolare n. 23/2010**

**OGGETTO:** *Organizzazioni di volontariato e ONLUS - Concessione di contributi -Nuovo regolamento attuativo*

**PREMESSA**

L'art. 96 della L. 21/11/2000 n. 342 prevede la concessione di contributi in favore delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS, per l'acquisto di:

- autoambulanze;
- beni strumentali utilizzati per attività di utilità sociale;
- beni da donare a strutture sanitarie pubbliche.

Con il D.M. 14/9/2010 n. 177, pubblicato sulla G.U. 30/10/2010 n. 255 ed entrato in vigore il giorno stesso, è stato emanato il nuovo regolamento attuativo relativo ai criteri e alle modalità di concessione ed erogazione dei suddetti contributi, in sostituzione del D.M. 28/8/2001 n. 388.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

I contributi in esame sono destinati alle:

- organizzazioni di volontariato, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dall'art. 3 della L. 11/8/1991 n. 266, iscritte nei registri di cui all'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460, iscritte nella relativa anagrafe di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo.



## BENI INTERESSATI

### *Beni agevolabili*

Il contributo è concesso per l'acquisto, o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, di:

- autoambulanze;
- beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale, i quali, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni;
- beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, da parte delle sole ONLUS.

### *Beni non agevolabili*

Non sono agevolabili gli acquisti di immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni di volontariato e delle ONLUS.

### *Vincolo temporale di mantenimento del bene*

Con esclusione dei beni donati a strutture sanitarie pubbliche, per un periodo di almeno cinque anni (prima tre) dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di *leasing*, il bene oggetto del contributo:

- non può essere venduto o ceduto a terzi, salva la possibilità di essere preventivamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a trasferirlo ad altre organizzazioni di volontariato o ad altre ONLUS;
- deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari;
- non può essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

### *Autorizzazione ministeriale al trasferimento del bene*

Qualora intervenga la suddetta autorizzazione al trasferimento del bene:

- il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto e il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso;
- l'organizzazione acquirente o cessionaria non può chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica.



## CONTRIBUTO SPETTANTE

Il contributo è concesso:

- in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- sotto forma di percentuale del prezzo d'acquisto, determinata:
  - sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;
  - nel limite delle risorse annualmente disponibili.

## DIVIETO DI CUMULO

I contributi in esame non sono cumulabili con:

- altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati da amministrazioni pubbliche;
- le altre agevolazioni previste dall'art. 96 della L. 342/2000 (es. sconto del 20% sul prezzo di l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari).

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di concessione del contributo, unitamente alla prevista documentazione, devono essere presentate:

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, via Fornovo n. 8, 00192, Roma;
- tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati effettuati gli acquisti o le acquisizioni tramite contratto di *leasing* (fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale).

Pertanto, entro il prossimo 31/12/2010 devono essere presentate le domande relative ai beni acquisiti nell'anno in corso.

## RINUNCIA ALLA DOMANDA

Le organizzazioni di volontariato e le ONLUS che hanno presentato la domanda di contributo possono rinunciarvi, mediante apposita domanda da presentare entro i successivi 90 giorni.

## ESAME DELLE DOMANDE PRESENTATE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- esamina le domande presentate;



- redige, entro 120 giorni (prima 30) dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'elenco dei soggetti ammessi all'agevolazione, con l'indicazione del contributo concesso; il relativo decreto è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale;
- eroga il contributo concesso, tramite accredito bancario o postale, entro 90 giorni (prima 30) dalla suddetta pubblicazione dell'elenco dei beneficiari (non è più previsto l'utilizzo del vaglia bancario e dell'assegno circolare).

## REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è revocato qualora:

- l'organizzazione cui è stato assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento;
- ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondono al vero o che non sussistono le condizioni stabilite dal presente regolamento ai fini della relativa concessione.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo i più cordiali saluti.

***Studio Associato Agosta***